



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

N.R.G. 1814/2026 e 1814/2026-1

Ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c.

Ud. cautelare del 04.08.2026

Ud. di merito del 27.10.2026

G.U. dott.ssa Chiara Zompi

MEMORIA DIFENSIVA

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE e DEL MERITO** (e per il suo organo interno **Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna**, C.F.: 80062970373), in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente Dott. Mario Maria Nanni, e dai funzionari Dott.ssa Manuela Montagna (C.F.: MNTMNL78D52A944I) e Dott. Stefano Sandoni (C.F.: SNDSFN77S22A944X) in servizio presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, ufficio I - Legale, contenzioso e disciplinare, pec: *drer.contenzioso@postacert.istruzione.it*, e pec: *drer@postacert.istruzione.it*

(resistenti)

CONTRO

la sig.ra **SCATTINI SOFIA**, nata a Perugia (PG) il 14.03.1991, C.F.: SCTSFO91C54G478Z, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca di Nunzio del Foro di Perugia, con domicilio digitale presso l'indirizzo pec: *gianlucadinunzio@superpec.it*

(ricorrente)

* * *

Parte ricorrente ha presentato ricorso, ex artt. 414 e 700 c.p.c. in data 11.06.2026, nel quale rassegnava le seguenti conclusioni:

“- **PRELIMINARMENTE, IN VIA CAUTELARE**, emettere decreto inaudita altera parte, o in via cautelare ex art. 700 c.p.c., per tutti i fatti sopra esposti ovvero, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- **accertare e dichiarare**, per i motivi tutti dedotti in narrativa e, previa declaratoria di nullità/inefficacia e disapplicazione del D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22”, trasmesso con la nota *USR Emilia-Romagna*, prot. n. 16842 del 23 luglio 2021, e dei relativi allegati, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di Istituto delle Province di Bologna e di Parma, nonché del D.M. n. 184 del 19 luglio 2022, nella parte in cui non è previsto l'immissione in ruolo di odierna ricorrente per





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

avvenuto esubero, come specificato dall'USR Emilia-Romagna tramite il prot. n. 19230 del 26 luglio 2022, poiché tutti integralmente illegittimi, il diritto in capo alla ricorrente alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2021/2023, con il profilo di docente, presso il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Bologna, e per l'effetto:

- ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire correttamente e regolarmente la ricorrente in graduatoria, provvedere all'immissione in ruolo, nonché alla sottoscrizione del contratto di assunzione a tempo indeterminato, come da graduatoria pubblicata, per insegnamento in lingua cinese, come da concorso AI24, e di provvedere alla ricostruzione di carriera dal 2021 ad oggi;

- NEL MERITO:

- accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente, ex art. 36, commi 2 e 5, D.lgs. 165/2001, al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'illegittimo comportamento tenuto dell'Amministrazione convenuta, da determinarsi nelle somme che alla ricorrente sarebbero spettate per emolumenti relativi al contratto di lavoro a tempo indeterminato, dalla data di mancata stipula del primo contratto di lavoro nel 2021, o comunque con la diversa decorrenza che dovesse risultare accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, occorrendo, con apposita C.T.U., con le pronunce di condanna a ciò conseguenti a carico dell'Amministrazione convenuta, con interessi e rivalutazione;

- accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente del danno subito per non aver potuto effettuare la domanda di disoccupazione, presso l'INPS, e pertanto,

- condannare, in solido tra loro, il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Bologna, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, l'USR Emilia-Romagna, nonché il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, al risarcimento del danno patito e patienti dalla ricorrente, per non aver potuto effettuare la domanda di disoccupazione;

- condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione all'esito della produzione di idonea documentazione relativa allo scorrimento in graduatoria in luogo della ricorrente degli iscritti in posizione deteriore rispetto a quella spettante alla ricorrente, da liquidarsi in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice".

Si costituisce con la presente memoria l'Amministrazione intimata, come sopra rappresentata e difesa, contestando la fondatezza tutta dell'avverso ricorso e chiedendone l'integrale rigetto dell'avverso ricorso in forza dei seguenti:

MOTIVI





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

IN FATTO

Il ricorso di controparte perviene a delle conclusioni fuorvianti in quanto prende le mosse da una ricostruzione “del fatto” completamente errata.

1 - Per comprendere la vicenda bisogna prendere le mosse dall'organico per l'anno 2021-2022, che l'U.S.R. per l'Emilia-Romagna ha disposto con nota prot. n. 16996 del 26.07.2021 (**docc. 1a e 1b**) ed in cui venivano riconosciuti i seguenti posti liberi e disponibili per la classe di concorso AI24 (“*lingue e culture straniere – cinese*”), di interesse dell'odierna ricorrente:

- N. 1 a Bologna;
- N. 1 a Parma;
- N. 1 a Piacenza.

Tuttavia, l'art. 3 di tale provvedimento prevedeva che, prima di procedere alle assegnazioni, andavano **“detratti quelli da accantonare ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73”**.

Tale norma recita: “*In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.

2 – Si precisa che dalla pagina web del M.I.M. creata appositamente per la gestione del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 (cui ha partecipato l'odierna ricorrente) si ricava che il posto per la classe di concorso AI24, in Emilia-Romagna era uno solo: lo si reperisce al seguente link: <https://www.mim.gov.it/web/guest/mappa-dei-posti2>, ove, cliccando sull'icona in corrispondenza di Bologna, si apre ulteriore link:





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

https://www.istruzione.it/concorso2020/Emilia_Romagna_posti_ordinario.xlsx, che contiene la tabella che si riporta (**doc. 12**).

3 - Con D.M. 30.07.2021, n. 242 veniva di seguito data attuazione alla norma di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021, avviandosi la relativa procedura assunzionale.

Si precisa che trattavasi della quota di personale assumibile da G.P.S. e la procedura consisteva nella stipula di un contratto a termine annuale (detto di "formazione annuale e prova"), con esperimento della "prova disciplinare" al termine della procedura (ai fini della successiva immissione in ruolo).

4 - In attuazione di detta normativa, l'U.S.R. per l'Emilia-Romagna dava incarico agli Uffici di Ambito Territoriale del proprio territorio di determinare i contingenti destinati alle assunzioni in forza della procedura di cui al D.M. n. 242/2021 mediante propria nota prot. n. 18680 del 09.08.2021 (**doc. 2**).

5 - In esecuzione di questo incarico, l'U.A.T. di Bologna individuava i posti destinati alla procedura assunzionale di cui al D.M. n. 242/2021 con proprio atto prot. n. 11531 del 10.08.2021 (**docc. 3a e 3b**): tra di essi vi era pure il posto per la classe AI24 precedentemente indicato – in provincia di Bologna – nel contingente prot. n. 16996 del 26.07.2021 (**doc. 1a e 1b cit.**).

6 - Sempre in esecuzione del medesimo incarico l'U.A.T. di Parma individuava i posti destinati alla procedura assunzionale di cui al D.M. n. 242/2021 con proprio atto prot. n. 4144 del 13.08.2021 (**docc. 4a e 4b**): tra di essi vi era pure il posto per la classe AI24 individuato – in provincia di Parma – con il predetto contingente prot. n. 16996 del 26.07.2021 (**doc. 1a e 1b cit.**).

7 - In forza di tale procedura assunzionale venivano assunte le professoresse Lorusso Vitalba (a Bologna) e Ruini Valentini (a Parma): si allegano i provvedimenti di idoneità di tali due docenti assunte sulla base della procedura in questione, prot. n. 850 del 03.08.2022 e 18901 del 19.07.2023 (**docc. 5 e 6**).

La sig.ra Lorusso Vitalba ha sostenuto l'anno di formazione e prova a partire dall'01.09.2021; la sig.ra Ruini Valentina si è avvalsa della facoltà – prevista dall'art. 6, comma 3, del D.M. n. 242/2021 – di differire di un anno la sottoscrizione del contratto a termine e ha sostenuto l'anno di formazione e prova dall'01.09.2022; entrambe sono entrate di ruolo al termine di detto anno di prova, previo superamento della prova disciplinare.

8 - A seguito di questa prima procedura concorsuale il contingente è stato ripubblicato con nota prot. U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 18174 del 03.08.2021, da cui residuava per la classe di concorso AI24 il residuo unico posto di Piacenza (degli originari 3), destinato alle assunzioni per il concorso D.D. 21 aprile 2020, n. 499 (**doc. 7**).





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

Ebbene la sig.ra Scattini Sofia è risultata sì vincitrice per la classe di concorso AI24, ma in virtù della diversa procedura concorsuale D.D. 21 aprile 2020, n. 499, la cui graduatoria è stata pubblicata con decreto dell'U.S.R. per la Lombardia **prot. n. 2739 del 13.07.2022 (docc. 8a e 8b)**.

Dal momento che l'esito del suo concorso— *ad oculos* — è intervenuto in data susseguente al perfezionarsi della procedura assunzionale contemplata dal combinato disposto di cui dell'art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, e del D.M. n. 242/2021, ne consegue che alla data in cui la sig.ra Scattini era stata proclamata vincitrice, le cattedre su Bologna e Parma non risultavano più libere e disponibili, in quanto assegnate con la precedente e diversa procedura assunzionale.

Alla data di pubblicazione della graduatoria che vedeva come vincitrice la sig.ra Scattini Sofia dell'originario contingente pubblicato con nota prot. n. 16996 del 26.07.2021 (**doc. 1a e 1b cit.**), pertanto, per la classe di concorso AI24 residuava disponibile soltanto la cattedra su Piacenza.

Purtuttavia, con D.M. n. 184 del 19.07.2022 (*"Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023"*) il Ministero dell'Istruzione dettava nuove disposizioni per il rifacimento del contingente (**doc. 9**) con riferimento all'anno scolastico 2022-2023, e il medesimo veniva rieditato con nota dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 19230 del 26.07.2022 (**doc. 10**), nella quale il predetto unico posto per la classe di concorso AI24 su Piacenza veniva soppresso, per esubero.

Il Ministero dell'Istruzione di seguito altresì rispondeva all'istanza di accesso agli atti della docente con propria nota prot. n. 23996 del 15.09.2022, in cui le spiegava chiaramente quanto accaduto (**doc. 11**).

Più precisamente, in tale riscontro si argomentava come la soppressione fosse avvenuta ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. n. 184 del 19.07.2022 (**doc. 9 cit.**), in forza del quale *"Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell'Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto.*

Pertanto, l'Ufficio scrivente ha provveduto al riassorbimento dell'esubero nella provincia di Parma mediante la disponibilità nella provincia di Piacenza, azzerando, di conseguenza, il contingente per le immissioni in ruolo".

Non paiono essere state effettuate ulteriori assunzioni per la classe di concorso AI24 negli anni susseguenti e, comunque, la circostanza non è stata *ex adverso* contestata.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

IN DIRITTO:

1 – In via pregiudiziale: del parziale difetto di giurisdizione del giudice adito.

A pag. 3 del proprio ricorso, l'avversa difesa chiede la declaratoria di illegittimità del D.M. n. 228 del 23.07.2021, del D.M. 184 del 19.07.2022 e della nota U.S.R. E.R. n. 19230 del 26.07.2022.

Come già illustrato, gli ultimi due atti qui menzionati contengono le “*Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023*” (**doc. 9 cit.**), nonché il contingente finale predisposto dallo scrivente Ufficio per tale anno. Invece, il D.M. n. 228/2021 riguarda le “*Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22*”.

Dunque, in primo luogo non è chiaro il motivo per cui l'avversa difesa impugna questo secondo atto (D.M. n. 228/2021), in quanto – come abbiamo visto (**docc. 8a e 8b cit.**) – **il concorso di cui la sig.ra Scattini risulta vincitrice è terminato il 13.07.2022, ossia l’anno susseguente a quello cui detto provvedimento si riferisce.**

Ad ogni buon conto, è evidente che il giudice civile non può annullare atti amministrativi: pertanto, l’Ill.mo Giudice adito dovrà dichiarare, sul punto, il proprio difetto di giurisdizione a favore del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna.

A maggior ragione, è di difficile comprensibilità la circostanza per cui l’impugnazione giudiziaria di un regolamento – e del suo atto derivato – possa intervenire a distanza di oltre 4 anni dalla loro emanazione. Pertanto, l’avverso ricorso appare manifestamente tardivo *in parte qua*.

In definitiva, simile pretesa non potrà trovare accoglimento alcuno in questa sede.

2 – In via pregiudiziale: della violazione del litisconsorzio necessario.

Parte ricorrente non contesta esplicitamente la regolarità della procedura assunzionale di cui al combinato disposto di cui dell’art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, e del D.M. n. 242/2021; purtuttavia reclama la cattedra assegnata alla docente Lorusso Vitalba nell’ambito della predetta procedura.

Quindi, da un lato è vero che l’avversa difesa non si rende perfettamente conto che la predetta procedura è differente (ed antecedente) a quella a cui ha partecipato la sig.ra Scattini





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

(che – lo rammentiamo – è la D.D. 21 aprile 2020, n. 499); ma è altrettanto vero che parte ricorrente chiede l'assegnazione della cattedra specificatamente presso il liceo Augusto Righi di Bologna, che è stata invece vinta dalla sig.ra Lorusso Vitalba nell'ambito della prima delle predette procedure concorsuali.

In un simile contesto è evidente che le docenti Lorusso Vitalba e Ruini Valentini sono litisconsorti necessarie nel presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 c.p.c..

Pertanto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'integrazione del contraddittorio da parte della ricorrente e, in difetto, di dichiarare la nullità del presente ricorso, per violazione del litisconsorzio necessario.

3 – In via preliminare: dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna.

Dato che le cattedre di Bologna e Parma erano già state assegnate con la procedura assunzionale di cui al combinato disposto di cui dell'art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, e del D.M. n. 242/2021, in base all'organico approvato con prot. U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 18174 del 03.08.2021, prima che ne fosse dichiarato l'esubero residuava un solo posto, ma a Piacenza (doc. 7 cit.).

Pertanto, anche ammesso ma non concesso (e sempre resistito) che la dichiarazione di esubero – di cui al D.M. n. 184/2022 ed il contingente 2022/2023 predisposto con nota dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 19230 del 26.07.2022 (**doc. 9 e 10 cit.**) – fosse viziata, il posto eventualmente assegnabile alla ricorrente si trovava appunto in Piacenza, non certo a Bologna.

Ne consegue l'impossibilità per la medesima di risultare assegnataria di cattedra presso il liceo Augusto Righi di Bologna, essendo questo posto di lavoro – come visto – già stato occupato da altra docente, circa un anno prima, nell'ambito di diversa procedura assunzionale.

Anche sul piano della competenza, peraltro, ove parte ricorrente lamenta l'illegittimità della procedura di esubero, resta competente a conoscere della vicenda esclusivamente il Tribunale di Piacenza, unica provincia in cui residuava la permanenza di una cattedra per la classe di concorso AI24.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

4 – Nel merito: dell'infondatezza delle avverse doglianze.

Con riferimento alle cattedre di Bologna e Parma si è già visto che le medesime sono state assegnate attraverso la diversa procedura assunzionale di cui al combinato disposto dell'art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, e del D.M. n. 242/2021, fin dall'anno scolastico 2021/2022, allorquando l'odierna ricorrente è stata proclamata vincitrice del concorso D.D. 21 aprile 2020, n. 499 soltanto in data 13.07.2022; con astratta possibilità di essere immessa in ruolo dall'01.09.2022, e quindi per l'anno scolastico 2022/2023.

Conseguentemente, l'odierna ricorrente non può avanzare alcuna pretesa con riferimento a tali due cattedre.

Tra l'altro, l'avverso ricorso nulla argomenta con riferimento alla legittimità del D.M. n. 242/2021 e, pertanto, sul punto finisce con il prestarvi la più completa acquiescenza.

Eventuali avversi tentativi di ampliare il *thema decidendum* non potranno che essere considerati tardivi e, come tali, fin da ora se ne eccepisce l'inammissibilità.

Con riferimento alla cattedra di Piacenza, va ribadito come la stessa sia stata dichiarata in esubero dal M.I.M. con D.M. 184 del 19.07.2022 (**doc. 9 cit.**), seguito da nuovo contingente predisposto dall'U.S.R. per l'Emilia-Romagna con nota prot. n. 19230 del 26.07.2022 (**doc. 10 cit.**).

Trattasi di atti ormai definitivi e, quindi, legittimi in quanto *ex adverso* non opposti avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla loro conoscenza.

Conoscenza che è sicuramente attestabile al 15.09.2022, data in cui lo scrivente U.S.R. per l'Emilia-Romagna ha risposto all'avversa istanza di accesso agli atti (**doc. 11 cit.**).

Parte ricorrente chiede ora al Giudice civile di annullare tali atti, ma ciò non è possibile in quanto – per tale via – si tenterebbe di aggirare la giurisdizione esclusiva spettante al Giudice Amministrativo sul punto, nonché i termini perentori previsti dal processo amministrativo.

Peraltro, parte ricorrente non indica neppure specifici vizi che affliggerebbero tali atti, limitandosi ad evidenziare come i medesimi – a suo dire – non motiverebbero adeguatamente la condizione di “esubero”.

Quando è notorio che l'esubero viene dichiarato perché non c'è un numero di studenti sufficiente a costituire la relativa classe.

Per ragioni di completezza, ci si può comunque interrogare in merito a quale legittima aspettativa della ricorrente simili provvedimenti possano avere lesa, al fine di inquadrare correttamente qualsiasi richiesta di risarcimento del danno della ricorrente, anche per non





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

avere eventualmente potuto proseguire l'occupazione che già ricopriva, o presentare domanda di disoccupazione all'INPS (ricorrendone i requisiti).

Infatti, dal 13.07.2022 – data di pubblicazione della graduatoria del concorso D.D. 21 aprile 2020, n. 499 – ed il D.M. n. 184 del 19.07.2022 – data del provvedimento che ha portato alla revisione del precedente contingente – erano trascorsi appena cinque giorni.

Inoltre, l'anno scolastico 2022/2023 era ben lungi dall'iniziare, in quanto una eventuale immissione in ruolo della ricorrente avrebbe avuto effetto soltanto dall'01.09.2022 (data di inizio del nuovo anno scolastico).

Quindi, per cinque giorni l'Amministrazione non ha di certo ingenerato alcuna legittima aspettativa in capo all'odierna ricorrente.

Peraltro, anche dall'attuale ricorso si evince che la sig.ra Scattini continua a richiedere l'assegnazione soltanto della cattedra presso il liceo Augusto Righi di Bologna e, pertanto, non è mai stata interessata a Piacenza.

Con buona pace di ogni avversa doglianza sul punto.

Più in generale, va evidenziato che l'originario bando di concorso D.D. 21 aprile 2020, n. 499 prevede all'art. 15, comma 3, che: "3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.

Ed al comma 5 della medesima norma che "I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative".

Quindi, l'odierna ricorrente ha partecipato ad un bando di concorso in cui i posti a concorso erano originariamente costituiti da una sola unità e sono variati nel corso del tempo, in base al contingente di volta in volta approvato.

Lo scopo primario di un simile concorso è enunciato nell'art. 14, comma 1, del D.D. 21 aprile 2020, n. 499, ai sensi del quale "Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo, costituisce ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter del Decreto Legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".

Ovviamente, dalle graduatorie così formatesi – ed entro i limiti temporali di loro vigenza – possono essere assunti nuovi docenti, nel limite in cui i nuovi contingenti evidenziassero la scoperta di cattedre di "lingua e cultura cinese".

Se ciò non è avvenuto è soltanto perché non vi è stata domanda di insegnanti per tale materia.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

Pertanto, l'Ufficio non ha posto in essere alcuna condotta illecita e la medesima non si pone in rapporto eziologico con lo stato di disoccupazione di cui la ricorrente possa avere sofferto.

Nessun risarcimento del danno è conseguentemente configurabile nella fattispecie concreta.

Ad ogni buon conto, nella denegata e mai creduta ipotesi (comunque resistita), in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse riconoscere un risarcimento del danno alla ricorrente, tra la tanta giurisprudenza inconfidente *ex adverso* richiamata, va rammentato che la stessa Cass., Sez. Un., n. 29916/2017 *ex adverso* fugacemente menzionata prevede che, nella quantificazione del risarcimento, non potrà non tenersi conto "di somme percepite dalla ricorrente sulla base di altra attività da essa svolta", o esperibile sulla base dell'ordinaria diligenza.

In ogni caso, parte ricorrente non ha provato il danno subito, non avendo depositato agli atti copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno d'imposta 2022 a seguire.

Ove il Giudice ritenesse ancora ammissibile (e non tardiva) una simile produzione documentale nel presente procedimento, gli si chiede di ordinare a controparte di esibire, *ex art. 210 c.p.c.*, copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno d'imposta 2022 a seguire.

Ed in ogni caso, anche nell'inverosimile ipotesi in cui l'odierna ricorrente non avesse svolto alcuna attività per circa 5 anni, ciò sarebbe riconducibile esclusivamente alla sua negligenza, in mancanza della dimostrazione di eventi eccezionali, neppure dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio.

In ogni caso, la pretesa di ottenere l'intera degli stipendi asseritamente non corrisposti non è fondata neppure alla luce della pronuncia Consiglio di Stato n. 5822/2018 del 03.10.2023, che ha stabilito come in casi simili spetti soltanto un indennizzo, pari ad una percentuale (non superiore al 50%) dell'ordinaria remunerazione.

Va da sé che la richiesta risarcitoria non può essere temporalmente illimitata e, conseguentemente, va contenuta entro limiti temporali ben definiti.

In quanto la convinzione di risultare assegnataria di cattedra è spirata addirittura prima dell'inizio dell'anno scolastico 2022/2023, la sig.ra Scattini aveva a disposizione tempo sufficiente per organizzarsi diversamente (sul piano lavorativo).

Si chiede, pertanto, all'Ill.mo Giudice adito di rigettare l'avversa istanza risarcitoria o, in subordine, di contenerla entro i minimi stabiliti dai principi giurisprudenziali sopracitati.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

5 – Sull'infondatezza dell'avversa istanza cautelare.

Quanto sopra argomentato toglie ogni parvenza di fondatezza al presente ricorso.

Ne consegue che, l'avversa istanza cautelare non può essere accolta per mancanza del requisito del *fumus boni iuris*.

Ma, nel caso concreto, manca pure il requisito del pericolo di un danno grave ed irreparabile.

Ebbene, affinché possa essere accolto il ricorso cautelare proposto ex art. 700 c.p.c., è necessario che sussistano contestualmente due elementi, il cosiddetto "*fumus boni iuris*" e il cosiddetto "*periculum in mora*": è cioè necessario che almeno a livello di cognizione sommaria venga deliberata la fondatezza della domanda proponenda nel giudizio di merito ("*fumus boni iuris*") e che il diritto azionato rischi di subire nelle more del giudizio di merito un pregiudizio imminente ed irreparabile ("*periculum in mora*"). In particolare, tale pregiudizio deve rivestire una duplice connotazione: precisamente, dal punto di vista temporale, deve trattarsi di un **pregiudizio imminente, ovvero che rischierebbe di avverarsi durante il tempo occorrente per la tutela ordinaria del diritto**; la situazione di pericolo per il diritto deve **essere oggettiva, reale ed attuale**; dal punto di vista contenutistico, deve trattarsi di un pregiudizio **irreparabile**, ovvero che non sia integralmente rimediabile con le tecniche risarcitorie per equivalente o con gli strumenti di reintegrazione in forma specifica (Tribunale Livorno, sent. 12/09/2025, n. 1638; Tribunale Potenza, Sez. spec. Impresa, 13/03/2025, n. 558).

Vieppiù, *"in materia di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sono decisivi ed assorbenti, in caso di dubbio sulla sussistenza del fumus boni iuris, gli aspetti che attengono all'altrettanto necessario requisito del periculum in mora: tant'è che l'accertamento della insussistenza di un pregiudizio irreparabile esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito, ossia del fumus boni iuris. Il periculum in mora non può mai essere implicitamente riconosciuto: esso presuppone invece il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma; occorre quindi una concreta dimostrazione delle possibili conseguenze della mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte"* (c.f.r. Trib. Bologna, sent. 10.04.2009).

In senso conforme pure la sentenza Trib. di Torino 26.11.2020, secondo cui *"L'accertamento, nell'ambito del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile (periculum in mora) esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito del fumus boni iuris"*.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

Preme rilevarlo: le vicende per cui è causa sono riconducibili all'estate del 2022, allorquando ci troviamo ora nell'estate 2026: se l'odierna ricorrente ha potuto aspettare oltre 4 anni, può quindi aspettare pure la pronuncia di merito nella presente controversia.

Inoltre, la sig.ra Scattini si limita ad eccepire di trovarsi attualmente in difficoltà economiche, stante *"la nascita di una figlia"*.

Orbene, l'istanza di cui all'art. 700 c.p.c. non ha finalità assistenziali, di sostegno alla maternità, ma è volta a porre rimedio ad una situazione giuridica che potrebbe subire un pregiudizio irreparabile nel corso del processo.

E nel caso di specie non viene evidenziata nessuna situazione di *periculum in mora*.

In argomento: <<Il *periculum in mora* non può ritenersi sussistente in re ipsa né può essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma solo quando tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente. Secondo gli ordinari principi (art 2697 c.c.), grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile a tale categoria di diritti. Ne discende la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile. Soddisfatto l'onere di allegazione, graverà quindi sull'istante l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento di urgenza>> (Tribunale Palermo sez. lav., 9/08/2019).

P.Q.M.

Tutto ciò premesso, Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, *ut supra* insite affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia, *contrariis rejectis*:

In via pregiudiziale:

- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, laddove parte ricorrente chiede l'annullamento di alcuni atti amministrativi prodromici alla vicenda, meglio elencati in narrativa;
- disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle litisconsorti necessarie Lorusso Vitalba e Ruini Valentina, ex art. 102 c.p.c.;





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

In via preliminare:

- dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna adito, in favore del Tribunale di Piacenza, per quanto argomentato in narrativa;

Nel merito:

- rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, e comunque non provato;

In via cautelare:

- rigettare l'avversa istanza cautelare, in quanto priva dei requisiti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*;

In ogni caso:

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, nella misura di legge.

In via istruttoria:

- ove ritenuto tempestivo e necessario, ordinare ex art. 210 c.p.c. a parte ricorrente di esibire le dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno d'imposta 2022 a seguire.

Salvis Juribus, si allegano:

- 1a e 1b – copia contingente U.S.R. E.R. prot. n. 16996 del 26.07.2021;
 - 2 – copia istruzioni per D.M. n. 242/21 U.S.R. E.R. prot. n. 18680 del 09.08.2021;
 - 3a e 3b – copia contingente ex D.M. n. 242/21 da UAT BO prot. n. 11531 del 10.08.2021;
 - 4a e 4b - copia contingente ex D.M. n. 242/21 da UAT PR prot. n. 4144 del 13.08.2021;
 - 5 – copia proclamazione vincitrice U.S.R. E.R. prot. n. 850 del 03.08.2022 (Lorusso);
 - 6 – copia proclamazione vincitrice U.S.R. E.R. prot. n. 18901 del 19.07.2023 (Ruini);
 - 7 – copia contingente U.S.R. E.R. prot. n. 18174 del 03.08.2021;
 - 8a e 8b – graduatoria concorso D.D. 449/2000 U.S.R. Lombardia prot. n. 2739 del 13.07.2022;
 - 9 – copia D.M. n. 184 del 19.07.2022;
 - 10 – copia contingente U.S.R. E.R. prot. n. 19230 del 26.07.2022;
 - 11 – copia risposta accesso agli atti U.S.R. E.R. prot. n. 23996 del 15.09.2022;
 - 12 – stampa posti a concorso con procedura D.D. 21 aprile 2020, n. 499 (E. R.).
- Bologna, lì 21.07.2026

Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito
Il Funzionario
Dott.ssa Manuela Montagna

